

# LA NUOVA DISCIPLINA CONTABILE E FISCALE DEI CONTRATTI DERIVATI

**ROMA**

31 DICEMBRE 2017

# La definizione di derivato

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un'altra variabile;
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

Per la definizione di contratto derivato il codice (art. 2426) rinvia ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

# Le principali tipologie di derivato

Le principali tipologie di contratti che soddisfano la definizione di derivato sono le seguenti:

- opzioni (acquistate e o vendute);
- futures;
- forwards
- swaps.

L'art. 2426 del codice richiede che i derivati siano rilevati separatamente anche quando incorporati in altri contratti.

Ai sensi dello stesso articolo sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

# La norma del codice civile

La disciplina contabile dei derivati è dettata dall'art. 2426, co. 1, n.11-bis), il quale prevede che:

«gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»

# Elementi fondamentali della disciplina civilistica

La disciplina dei contratti derivati fissata dal codice è articolata sui seguenti capisaldi:

- **tutti i derivati sono oggetto di valutazione al fair value (anche se incorporati in altri contratti);**
- **il trattamento contabile varia a seconda che il derivato sia designato o meno, ai fini contabili, come di copertura;**
- **l'attivazione delle coperture contabili è discrezionale e subordinata all'esistenza di una stretta e documentata correlazione tra derivato di copertura ed elemento coperto;**
- **la disciplina delle coperture è basata sulla distinzione tra coperture di elementi presenti in bilancio (fair value hedge) e coperture di flussi di futura manifestazione (cash flow hedge);**
- **le nozioni di derivato e di fair value sono mutuare direttamente dai principi contabili internazionali.**

# Il trattamento dei derivati speculativi

I derivati considerati speculativi ai fini contabili sono valutati al fair value e le oscillazioni del fair value sono rilevate nel conto economico nelle apposite voci previste dallo schema ex art. 2425.

**L'art. 2426 precisa che gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura non sono distribuibili.**

# Il trattamento dei derivati di copertura

## Coperture di fair value

I derivati attivati per la copertura di elementi presenti in bilancio (attività e passività) sono rilevati al fair value, con rilevazione delle oscillazioni di fair value attribuite al conto economico.

Gli elementi oggetto di copertura, a loro volta, sono valutati «simmetricamente» al derivato. Ciò implica la necessità di far emergere in bilancio l'oscillazione di valore dell'elemento coperto relativa al rischio coperto.

Gli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati di copertura di fair value sono disponibili.

La bozza di principio contabile OIC consente di designare come elemento oggetto di una copertura di fair value anche gli impegni irrevocabili.

Possibili esempi di fair value hedge:

- coperture del valore del magazzino;
- coperture del valore di un portafoglio di titoli;
- coperture del valore di una partecipazione.

# Il trattamento dei derivati di copertura

## Coperture di cash flow

I derivati attivati per la copertura di elementi presenti in bilancio (attività e passività) sono rilevati al fair value, con rilevazione delle oscillazioni di fair value attribuite ad un'apposita riserva di patrimonio netto, che può assumere valore positivo o negativo.

La riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per una copertura di cash flow sono del tutto irrilevanti ai fini civilistici e, pertanto, non concorrono alla formazione del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Possibili esempi di cash flow hedge:

- coperture sugli interessi passivi generati da un finanziamento a tasso variabile;
- coperture del valore di acquisti o vendite programmate o contrattualmente stabilite;
- coperture del valore di una commessa.

# Le condizioni per attivare il modello contabile delle coperture

L'attivazione delle coperture ai fini contabili è subordinata alla verifica di una serie di condizioni che riguardano sia i derivati di copertura, sia gli elementi oggetto di copertura. La disciplina di riferimento è contenuta nella bozza di principio OIC «Strumenti finanziari derivati».

Principali vincoli:

- possono essere designati come strumenti di copertura soltanto i derivati;
- i derivati devono essere designati come di copertura per la loro interezza. Sono ammesse eccezioni relativamente al valore intrinseco di un'opzione e alla componente spot di un contratto a termine, che sono scorporabili dal fair value complessivo del derivato e designabili come strumento di copertura. Si ammette, inoltre, la possibilità di designare come di copertura una percentuale del valore complessivo del derivato;
- possono essere designati come elementi oggetto di copertura le attività e le passività iscritte in bilancio, gli impegni irrevocabili e le operazioni programmate altamente probabili (operazioni la cui probabilità di accadimento sono ben superiori al 51%).

La bozza di principi contabile OIC ammette la possibilità di designare come oggetto di copertura posizioni aggregate e posizioni nette.

# La verifica dell'efficacia delle coperture

L bozza di principio contabile OIC prevede che le relazioni di copertura contabile siano attivabili soltanto ove si dimostri l'esistenza di una serie di requisiti di efficacia, tra i quali:

- esiste un rapporto economico tra elemento coperto e derivato di copertura;
- l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato è poco significativo rispetto al fair value dello stesso.

La verifica dell'esistenza di una correlazione (rapporto economico) tra derivato ed elemento coperto non presuppone un approccio quantitativo basato su soglie di tolleranza (così come previsto dallo IAS 39). La quantificazione della eventuale componente inefficace è comunque necessaria in quanto il regime contabile da riservare a questa componente è analogo a quello previsto per i derivati speculativi.